

TORNATA DEL 18 APRILE 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Relazione sui titoli d'ammissione del senatore marchese Brignole-Sale — Giuramento del medesimo e del senatore Persoglio — Relazioni sui progetti di legge: per lo stabilimento di stazioni telegrafiche in Sardegna; per autorizzare la divisione amministrativa di Ciambere e la provincia del Genevese a contrarre un mutuo — Discussione sul progetto di legge per l'istituzione e riforma di classi delle Corti d'appello di Torino e di Sardegna — Obbiezioni del senatore Della Marmora — Risposta del ministro di grazia e giustizia al senatore Della Marmora, ed agli eccitamenti fattigli dall'ufficio centrale nella sua relazione — Dichiarazione del senatore Siccardi, relatore — Approvazione dell'intero progetto — Discussione ed approvazione immediata dei progetti di legge: per lo stabilimento di stazioni telegrafiche in Sardegna; per facoltà alla divisione amministrativa di Ciambere ed alla provincia del Genevese di contrarre mutui; per disposizioni transitorie riguardo ai renitenti alle leve militari anteriori all'anno 1854 — Relazione di petizioni stute dichiarate d'urgenza — Sulla petizione 1613 parlano i senatori De Curdenas, Plezza e Pallavicino-Mossi ed il ministro di grazia e giustizia — Adozione delle conclusioni della Commissione — Proposta intorno alla fissazione del giorno per la discussione della legge relativa alla soppressione di comunità religiose — Parlano i senatori Sauli Ludovico, Sclopis e Plezza, ed il ministro di grazia e giustizia — Si determina che la discussione abbia luogo lunedì venturo.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane. Si dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

PRESIDENTE. Debbo dar conto alla Camera di un sunto di petizioni recentemente giunte.

QUARELLI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

- 1783. D. Bernardo Bosticca, prevosto di Santa Felicità in Carrodano,
- 1784. D. Gabriele Eusebio, prevosto di Vialfrè, provincia d'Ivrea,
- 1785. D. Enrico, rettore di Perosa, provincia d'Ivrea,
- 1786. Il signor Monaco Luigi, prevosto di Piverone, provincia d'Ivrea,
- 1787. I signori Francesco Raimondo e Staricco Isidoro, sacerdoti della parrocchia di Sant'Antonio in Magliolo,
- 1788. Trentasette abitanti del comune di Pavone, provincia d'Ivrea,
- 1789. I parroci e sacerdoti del comune di Sartirana in numero di 7,
- 1790. I parroci e sacerdoti del vicariato di Santo Stefano Monti in numero di 20,
- 1791. Cinquantun abitanti del comune di Gressan, provincia d'Aosta,
- 1792. Ventun abitanti del comune di Ronco Canavese, provincia d'Ivrea, compresi 4 sacerdoti,
- 1793. Settantatré abitanti del comune di Verzi-Pietra, provincia d'Albenga,
- 1794. D. Sebastiano e D. Giacomo Piacenza, arcipreti in Farigliano, provincia di Mondovì,
- 1795. Il signor auditore Carlo Buides, di Spezia,

- 1796. Andrea Giovanni Bisio, arciprete in Aranzano, provincia di Genova,
 - 1797. Centodieci abitanti del comune di Brusasco, provincia di Torino,
 - 1798. Tredici abitanti del comune di Melazzo, provincia d'Acqui, compresi 2 sacerdoti,
 - 1799. Settantadue abitanti della borgata di Fontano, comune di Saorgio, compresi 5 sacerdoti,
 - 1800. Centonove abitanti del comune di Moncalieri, provincia di Torino,
 - 1801. Novantaquattro abitanti del comune di Curino, provincia di Biella,
 - 1802. Trentun abitanti del comune di Bardino Vecchio, provincia d'Albenga,
 - 1803. I canonici della cattedrale di Casale in numero di 17,
 - 1804. I parroci e sacerdoti della vicaria di Roccaverano, provincia d'Acqui, in numero di 4,
 - 1805. Sessantasette abitanti del comune di San Marzano, provincia d'Asti,
 - 1806. Novantatré abitanti del comune di Castelrochero, provincia d'Acqui,
 - 1807. Duecento diciassette abitanti del comune di Roccaverano, provincia d'Acqui,
 - 1808. Ventiquattro abitanti della parrocchia di Sant'Antonio in Magliolo, provincia d'Albenga,
- Ricorrono al Senato perchè venga rigettato il progetto di legge abolitiva dei conventi.
- 1809. Cento quarantadue abitanti del comune di Paesana, provincia di Saluzzo,
 - 1810. Undici consiglieri del comune di Prazzo, provincia di Cuneo,

1811. Quarantacinque abitanti del comune di Revello, provincia di Saluzzo,
 1812. Trecento sessantaquattro cittadini di Vercelli,
 1813. Quarantun abitanti del comune di Bosconegro, provincia di Torino,
 1814. Trentatré abitanti del comune di San Sebastiano, provincia di Tortona,
 1815. Quarantacinque abitanti del comune di Mondovì Breo,
 1816. Cinquantacinque abitanti del comune di Mondovì Piazza,
 1817. Settantatré abitanti del comune di Garlasco, provincia di Lomellina,
 1818. Novantacinque abitanti del comune di Livorno, provincia di Vercelli,
 1819. Sessantasette abitanti del comune di Mongardino, provincia d'Asti,
 1820. Cinquanta abitanti del comune di Pamparato, provincia di Mondovì,
 1821. Ottantanove abitanti del comune di Valperga, provincia d'Ivrea,
 1822. Ventiquattro abitanti del comune di Olevano, provincia di Lomellina,
 1823. Quarantaquattro abitanti del comune di Costigliole di Saluzzo,
 1824. Cento ventisette abitanti del comune d'Antey Saint-André, provincia d'Aosta,
 1825. Trentaquattro abitanti del comune di San Michele, provincia di Cuneo,
 1826. Cinquantacinque abitanti del comune di St-Nicolas, provincia d'Aosta,
 1827. Ventisette abitanti del comune di Crescentino, provincia di Vercelli,

Domandano che venga dal Senato approvato il progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.

1828. Il Municipio della città di Sassari rassegna al Senato motivate istanze perchè sia conservata la sezione d'accusa presso quel magistrato, che col progetto di legge per l'istituzione e riforma di classi nelle Corti d'appello di Piemonte e di Sardegna verrebbe a sopprimersi.

1829. Il Consiglio delegato del comune di Sestri Ponente ricorre al Senato perchè non venga soppressa la manifattura di sigari e tabacchi colà esistente, ma sia invece migliorata ed accresciuta in nuovo locale da costruirsi.

1830. Diversi abitanti del comune di Osilo, provincia di Sassari, ricorrono al Senato perchè nella legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi venga fatta eccezione dell'insigne collegiata di quel comune.

1831. I parroci della Valle di Soana, provincia d'Ivrea, non che quello di San Colombano in Ciglione, provincia d'Aqui, in due distinte petizioni dichiarano di rifiutare qualunque assegnamento proveniente dalla legge abolitiva dei conventi senza l'intervento della Santa Sede.

1832. Diversi abitanti dei comuni di Lugnacco e di Meugliano, provincia d'Ivrea, non che il signor Biagio Pittavino di Vernante, provincia di Cuneo, in tre distinti fogli, ritrattano le firme da essi apposte ad altrettante petizioni sporte al Senato in favore della legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, della quale domandano invece il rigetto.

1833. Nicolò Eustachio Cattaneo supplica il Senato accchè si degni tener conto d'un suo articolo *Fate presto, o clericali*, stampato nel giornale *Il Curioso*, di cui unisce

copia, relativo alle frodi usate per raccogliere firme contro la legge abolitiva dei conventi.

PRESIDENTE. Do pure conoscenza di una lettera del senatore Stara.

QUARÈLLI, segretario, legge la lettera del senatore Stara colla quale esprime il suo rincrescimento di non poter intervenire alle sedute del Senato per cagione di malattia.

PRESIDENTE. Reco anche a contezza del Senato alcuni omaggi fattigli:

1° Dal signor Valinetti Francesco, a nome dell'Episcopato del regno, di vari esemplari della Bolla pontificia *Ineffabilis*.

2° Dal signor professore Giovanni Battista Adriani, di una sua relazione intorno ad alcuni documenti di storia patria e codici manoscritti di cose italiane.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DEL SENATORE BRIGNOLE-SALE.

PRESIDENTE. Debbo dare la parola al senatore Di San Marzano, relatore sui titoli di ammissione del senatore Brignole-Sale.

DI SAN MARZANO, relatore. S. E. il signor marchese Antonio Brignole-Sale fu innalzato alla dignità di senatore del regno da S. M. il Re Carlo Alberto di gloriosa memoria con decreto del 3 aprile dell'anno 1848.

La prefata eccellenza sua è nata in Genova li 22 maggio dell'anno 1786, e si trovava dall'epoca della sua nomina per la carica che essa copriva ed i titoli di cui era riverita compresa nelle categorie 4^a e 6^a dell'articolo 33 dello Statuto.

Quindi a nome del terzo ufficio compio al grato incarico di proporvi l'ammissione a senatore del regno di S. E. il signor marchese Antonio Brignole-Sale.

PRESIDENTE. Chi approva queste conclusioni, sorga. (Sono approvate.)

A nome del Senato proclamo senatore del regno il marchese Brignole-Sale, e constandomi che, sia egli che il commendatore Persoglio, già proclamato senatore nell'ultima tornata, sono presenti nelle nostre sale, prego i signori senatori Mosca e Luigi di Collagno a voler introdurre nell'aula per prestare il giuramento, prima il senatore Persoglio, come primo proclamato, quindi il marchese Brignole-Sale.

(Introdotta prima il commendatore Persoglio, indi il marchese Brignole Sale, prestano giuramento previa lettura della solita formola.)

Stante l'installazione dei due novelli senatori, il numero legale per le nostre adunanze è ora di 55.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI STAZIONI TELEGRAFICHE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Invito ora il senatore Della Marmora a voler dar lettura del suo rapporto riguardante il progetto di legge per lo stabilimento di stazioni telegrafiche in Sardegna.

DELLA MARMORA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1890.)

**RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE PER FACOLTÀ
ALLA DIVISIONE DI CIAMBERI' ED ALLA PRO-
VINCIA DEL GENEVESE DI CONTRARRE MUTUI.**

PRESIDENTE. La parola è al senatore Gonnè, incaricato di riferire sopra il progetto di legge portante facoltà alla divisione di Ciambèri ed alla provincia del Genevese di contrarre mutui.

GONNET, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1935.)

PRESIDENTE. Mi riservo di provocare un voto speciale del Senato nel caso che, esaurito l'ordine del giorno, si possa anche passare all'immediata discussione di questi due progetti di legge di cui si è udito il rapporto.

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PER L'ISTITUZIONE E LA RIFORMA DI
CLASSI NELLE CORTI D'APPELLO DI TORINO E
DI SARDEGNA.**

PRESIDENTE. Passando all'ordine del giorno, dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge riguardante l'istituzione e la riforma di classi nelle Corti d'appello di Torino e di Sardegna, ed invito quindi l'ufficio centrale a prendere il suo posto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1924.)

DELLA MARMORA. Io non intendo entrare in questione sul trasporto di due magistrati da Cagliari o da Sassari. Quello di cui voglio discorrere in questo momento si è che mi risulta che nel magistrato di Cagliari c'è deficienza di personale per sbrigare tutti gli affari correnti, ed io non vorrei che con questa riduzione s'incagliasse o si ritardasse a disimpegnare quegli affari i quali avranno un maggior bisogno di essere spediti con alacrità.

Io non voglio essere cattivo profeta, ma mi ricordo, e sono pochi anni, allorchè era comandante generale dell'isola, accadevano dei gravi disordini, per cui io doveti scrivere al Ministero che il personale della mia truppa non bastava per comprimere i disordini e per soddisfare alle domande che mi si facevano da ogni lato. Io ne scrissi al Governo, e quale fu la risposta che ne ebbi? Mi si tolsero 600 uomini. Allora, come sapete, lasciai l'impiego. Cinque mesi dopo successero nuovi e gravi disordini che io aveva preveduto, ed invece di 500 uomini ne mandarono 1000, cioè un reggimento intero.

Io non vorrei adesso che questa diminuzione che si fa al magistrato di Cagliari avesse il medesimo effetto.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole senatore Della Marmora non si oppone propriamente alla soppressione di due posti di consiglieri nella classe del magistrato d'appello di Sassari, ma non vorrebbe che mediante questa riduzione si aggravasse maggiormente il lavoro della classe di Cagliari, senza che contemporaneamente si accrescesse il personale di questa stessa classe.

Osservo all'onorevole senatore che il lavoro che può accrescersi alla classe di Cagliari per nulla impedisce la spedizione degli affari; poichè non si dà il carico a tal classe di giudicare i reati che si commettono nel territorio soggetto alla classe di Sassari, ma altro non si fa che accrescere il numero delle cause che si portano dinanzi

alla sezione d'accusa; ora questa può spedire comodissimamente, senza accrescere per nulla il suo personale, non solo le cause che si debbono decidere dalla classe di Cagliari, ma anche quelle che si debbono decidere dalla classe di Sassari.

Osservo inoltre che presso gli altri magistrati i quali hanno una giurisdizione molto più estesa di quella che abbia il magistrato di Sardegna, una Camera sola di accusa basta per la spedizione di questi affari. Piglio, per cagion d'esempio, Genova e Casale. La giurisdizione del magistrato d'appello di Casale è per certo più estesa, e per certo più numerose sono le cause vertenti dinanzi a questo magistrato, di quello che lo possano essere le cause vertenti innanzi al magistrato d'appello di Sardegna, compreso Cagliari e Sassari.

Ora, tanto dinanzi al magistrato d'appello di Casale, che a quello di Genova, una sola Camera d'accusa basta per la spedizione di tutte le cause. Io non veggio quindi il motivo per cui non debba bastare dinanzi al magistrato d'appello di Sardegna.

Del resto, se l'onorevole preopinante volesse compiacersi di esaminare la statistica delle cause che furono discusse e definite dal magistrato d'appello di Sardegna e porle in confronto con quelle discusse e definite dagli altri magistrati, vedrà agevolmente che anche con personale minore si possono spedire i medesimi affari, e che perciò non vi può essere necessità di aumentare il personale per la classe di Cagliari.

Per quanto poi riguarda l'aumento del personale nel magistrato di Cagliari mi pare che questa non sia propriamente l'occasione opportuna per farne parola. Venendo in discussione il bilancio di grazia e giustizia per il 1856, se il Parlamento crederà che si debba aumentare questo personale, se ne farà la proposta, e quando si ravvisi il bisogno di aumentarlo, si stanzieranno i fondi ed il Ministero non farà alcuna difficoltà.

DELLA MARMORA. Io non ho inteso altro che di esprimere un mio dubbio. Questo dubbio è stato in parte tolto dalle osservazioni del signor ministro, ed io le accetto.

Intanto prendo atto delle parole dette dal signor ministro e mi riservo di rinnovare questa proposta nell'occasione in cui si discuterà il bilancio del 1856. Non faccio altra osservazione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per rispondere ad alcune osservazioni dell'ufficio centrale.

L'ufficio centrale ha diretto al Ministero alcuni eccitamenti intorno all'articolo 5 del progetto di legge, i quali richiedono dal canto mio una risposta.

Si è osservato da alcuni dei membri componenti l'ufficio che a tenore del progetto del Governo, approvato dalla Camera dei deputati, parrebbe che il Ministero di grazia e giustizia avrebbe la facoltà di assegnare sui fondi stanziati per i magistrati del consolato un trattamento di essi senza il bisogno di un decreto reale.

A me non parve che potesse nemmeno sorgere questo dubbio.

Il precetto è diretto contro il ministro di grazia e giustizia, perchè naturalmente è il ministro che deve egli stesso fare le parti perchè questo stanziamento abbia luogo. Ma non dicendosi in quale forma debba operarsi l'assegnamento, s'intende, senza bisogno di alcuna dichiarazione, che debba seguire nella forma voluta dalle leggi.

Ora le leggi relative allo stanziamento di fondi prescri-

ono che questi debbono operarsi per mezzo di decreto reale, e quindi mi pare non possa sorgere nemmeno il più temuto dubbio che sia necessario il decreto reale.

Si è pure fatta l'osservazione che non pareva conveniente che il ministro di grazia e giustizia avesse la facoltà di determinare egli stesso le somme che si dovessero assegnare ai membri dei magistrati del consolato soppressi, venendo chiamati ad occupare un posto nella classe promiscua presso la Corte d'appello di Torino.

Riconosco realmente che se si trattasse di un assegnamento definitivo od anche d'un assegnamento che dovesse durare qualche tempo, sarebbe sconveniente che il ministro di giustizia avesse questa facoltà; ma prego l'ufficio centrale d'osservare che non si tratta fuorchè dell'intervallo che deve trascorrere dal giorno in cui saranno questi membri incaricati delle nuove funzioni sino al termine dell'anno, cioè dell'esercizio dell'anno 1855 che è già in corso, e di cui siamo alla metà. E però non trattandosi che di pochi mesi, mi pare che si possa, senza uscire dalle regole ordinarie, lasciare questa facoltà al ministro.

Del resto non ho alcuna difficoltà di dichiarare al Senato quale sia l'intenzione del Ministero.

Egli intenderebbe, sotto riserva della definitiva fissazione nei futuri bilanci da approvarsi dal Parlamento, di portare gli stipendi dei membri del consolato, che verranno incaricati dell'ufficio di consiglieri presso la nuova classe della Corte d'appello di Torino, alla somma che è assegnata per stipendio ai consiglieri d'appello di Nizza, cioè a lire 2500: così sono pareggiati se non ai consiglieri della Corte d'appello di Torino, ai consiglieri di altre Corti d'appello.

Infine si è pure dall'ufficio centrale manifestato il desiderio di conoscere quali sieno le intenzioni del Ministero sulla sorte di quei membri dei magistrati del consolato, i quali per effetto della soppressione vengono a rimanere senza ufficio.

Io credo che il Ministero abbia dato prova che gli sta sommamente a cuore la condizione di questi impiegati, poichè egli stesso propose che per l'anno corrente sia ad essi conservato il loro stipendio.

Se il Ministero non avesse inteso d'attenuare per quanto gli era possibile la sventura, a cui vanno soggetti per effetto della soppressione del loro impiego, avrebbe certamente lasciato che la legge operasse, poichè la legge provvede colla riduzione di parte del loro stipendio, quando viene a sopprimersi il loro ufficio. Ma appunto per ovviare a questo inconveniente, ho stimato opportuno di chiedere al Parlamento la facoltà di lasciare ad essi godere l'intero stipendio di cui erano retribuiti stando in ufficio.

Del resto, spero che nel corrente anno tutti questi membri dei magistrati soppressi potranno essere destinati ad altre funzioni, e quindi godere degli stipendi che saranno assegnati a questi nuovi uffici.

Tre dei membri del magistrato già sono collocati per effetto del progetto di legge che è presentemente sottoposto all'approvazione del Senato ove venga adottato: cioè il presidente e due membri con grado di consiglieri verranno applicati alla nuova classe istituita presso la Corte d'appello di Torino. Uno degli altri membri è destinato al tribunale provinciale di Torino. I due membri del Ministero pubblico furono pure già incaricati di funzioni speciali: cioè l'uno di essi fu applicato all'ufficio dell'avvocato fiscale generale, l'altro venne applicato all'ufficio dei poveri. Non rimane che un solo cui occorra di provvedere.

Ora, io spero che nel corso dei mesi che rimangono di quest'anno, si potrà anche destinarlo a qualche ufficio.

Vede perciò l'ufficio centrale, vede il Senato che il ministro di giustizia non ha dimenticato questi impiegati, e che appunto perchè non li ha dimenticati ha proposto che venisse ad essi lasciato intanto lo stipendio di cui sono provvisti.

SICCARDI, relatore. Il ministro guardasigilli avendo sufficientemente risolto le dubbiezze che chiamarono a sé l'attenzione dell'ufficio centrale, la maggioranza dello stesso ufficio non ha più alcuna cosa da aggiungere, e persiste quindi nel proporre al Senato l'accettazione pura e semplice della legge.

PRESIDENTE. Chieggo il voto del Senato sulla chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo ora alla lettura degli articoli:

« Art. 1. Il numero dei membri componenti la classe della Corte d'appello di Sardegna sedente nella città di Sassari, fissato nella tabella n° 1 annessa al decreto reale dell'8 ottobre 1848 ad un presidente e nove consiglieri, è ridotto ad otto compreso il presidente. »

(È approvato.)

« Art. 2. La sezione d'accusa istituita presso quella classe cessa dalle sue funzioni: esse saranno disimpegnate dalla sezione d'accusa esistente presso le classi sedenti in Cagliari, la quale nel pronunciare l'accusa ed ordinare il rinvio degli imputati delle sei provincie giudiziarie dell'isola osserverà la distribuzione territoriale tra le classi della Corte, portata dall'articolo 3 del citato reale decreto.

« La trasmissione degli atti, verbali ed altri documenti, di cui all'articolo 230 del Codice di procedura criminale, sarà fatta direttamente all'avvocato fiscale generale presso le classi sedenti in Cagliari. »

(È approvato.)

« Art. 3. Qualora per astensioni, recusazioni, incompatibilità o per qualsivoglia altro impedimento venga a mancare nella classe di Sassari il numero dei consiglieri necessario alla spedizione delle cause criminali, il primo presidente, e nei casi d'urgenza il presidente della classe, o chi ne fa le veci, con apposito decreto chiameranno ad integrare il numero con voto deliberativo il presidente del tribunale provinciale di detta città, e nel caso d'impedimento di esso il più anziano tra i giudici dello stesso tribunale non impediti. »

(È approvato.)

« Art. 4. È istituita una nuova classe promiscua presso la Corte d'appello nella città di Torino, composta di sette membri compreso il presidente, da scegliersi tra i consiglieri presso le altre Corti i quali prestino il loro consenso, e le esigenze del servizio rendano disponibili, non che tra i membri dei soppressi magistrati del consolato rivestiti della qualità di consiglieri d'appello o di altra superiore. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il ministro di giustizia assegnerà sui fondi stanziati per i magistrati del consolato un adeguato trattamento ai membri di essi che saranno chiamati a far parte della classe suddetta.

« È conservata agli altri membri dei magistrati anzidetti durante l'anno corrente l'integrità del loro stipendio, salvo il caso di loro destinazione ad altre funzioni.

« È pure conservato lo stipendio di cui sono provvisti

ai due consiglieri di Sassari che venissero destinati alla detta classe. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le somme stanziare nel bilancio passivo del corrente anno 1855 per le spese d'ufficio dei magistrati del consolato di Torino e di Nizza saranno rispettivamente applicate nella debita proporzione dal 1° aprile, e per la rimanente parte dell'anno alle spese d'ufficio dei tribunali di commercio da costituirsi in dette città. »

(È approvato.)

Domando ora il voto del Senato per passare immediatamente, ove lo stimi, alla discussione della legge riguardante lo stabilimento di stazioni telegrafiche in Sardegna, di cui si è testè udito il rapporto.

Chi crede che, attesa l'urgenza di questa legge, senza attendere la stampa e la distribuzione del rapporto, si passi immediatamente alla discussione, voglia levarsi.

(Il Senato aderisce.)

Chieggo egual voto per le altre due leggi di cui si è pure udito il rapporto, riguardante l'una la divisione amministrativa di Ciamberti, l'altra, la provincia del Genevese, ad entrambe delle quali è fatta facoltà di contrarre un mutuo.

Chi crede che possa anche passarsi alla discussione di queste due leggi, si levi.

(Il Senato egualmente aderisce.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI SURNIFERITI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Comincio adunque dall'aprire la discussione generale sulla legge riguardante lo stabilimento di stazioni telegrafiche. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1829.)

Non chiedendosi la parola, passo alla lettura dei due articoli di cui si compone la legge:

« Art. 1. È autorizzata sul bilancio del 1855 del Ministero dell'interno la spesa di lire 19,800 per lo stabilimento ed esercizio delle stazioni telegrafiche nelle città di Cagliari, Oristano, Sassari e Tempio. »

(Il Senato adotta.)

« Art. 2. Pel pagamento di detta spesa è aperto un credito dell'equivalente somma da applicarsi alle seguenti categorie del suddetto bilancio:

« SPESE ORDINARIE. — Categoria 13, *Telegrafi elettro-magnetici* (Personale), lire 6525.

« Categoria 14, *Telegrafi elettro-magnetici* (Spese diverse), lire 1275.

« SPESE STRAORDINARIE. — Categoria 59 (nuova), *Spese di primo stabilimento di stazioni telegrafiche nell'isola di Sardegna*, lire 6000. »

(Il Senato adotta.)

Vengono ora le due leggi per cui è fatta facoltà alla divisione amministrativa di Ciamberti ed alla provincia del Genevese di contrarre un mutuo, sulle quali dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1932 e 1934.)

Non chiedendosi la parola, passo alla lettura dell'articolo unico per quanto concerne la divisione di Ciamberti:

« *Articolo unico.* È fatta facoltà alla divisione amministrativa di Ciamberti di contrarre un mutuo passivo di lire 90,000, onde far fronte alle spese per lavori alla strada da Albarville a Ciamberti, e al tronco da Grésy alla strada della

Moriana, e a quelle dell'esercizio 1855, comuni a tutte le provincie che la compongono, e di vincolare i suoi bilanci avvenire fino a tutto il 1865 pel servizio degli interessi e per la restituzione rateata del capitale predetto. »

(Il Senato approva.)

Eguale disposizione è contenuta nell'articolo unico del progetto di legge concernente la provincia del Genevese, del quale do lettura:

« *Articolo unico.* È fatta facoltà alla provincia del Genevese di contrarre un mutuo passivo di lire 14,000, da impiegarsi nelle spese di costruzione del primo tronco della strada consortile detta dei *Bauges*, e di vincolare i suoi bilanci speciali avvenire fino a tutto il 1865 pel servizio degli interessi e della restituzione rateata del capitale predetto che rimangono ad esclusivo suo carico. »

(Il Senato adotta.)

Non resta che ad interrogare il Senato se stimi prendere eguale determinazione rispetto alla legge concernente le disposizioni transitorie riguardo ai renitenti alle leve militari anteriori al 1854; legge di cui il rapporto fu già stampato e distribuito ai signori senatori.

Chi crede che possa anche questa legge comprendersi nell'ordine presente del giorno, si levi.

(Il Senato adotta.)

Dichiaro adunque aperta la discussione generale su questo progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1939.)

Non chiedendosi la parola, debbo dar lettura degli articoli che compongono la legge:

« Art. 1. Ai renitenti già legalmente dichiarati al tempo in cui sarà posta in attività la legge sul reclutamento dell'esercito del 20 marzo 1854 saranno applicate le disposizioni dei capitoli iv e vi, titolo X del regolamento generale per la leva militare del 16 dicembre 1837. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le attribuzioni conferite dai suddetti capitoli iv e vi all'ispettore generale delle leve ed al comandante della provincia saranno esercitate dall'intendente della medesima. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'uditore generale di guerra, sulla proposizione dell'intendente della provincia, continuerà come per lo passato ad operare la cancellazione dei renitenti contemplati nell'articolo 1. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le domande di cancellazione in via di grazia dei renitenti, già legalmente dichiarati, saranno trasmesse all'intendente della provincia alla quale i ricorrenti abbiano appartenuto per ragione di leva.

L'intendente assumerà le opportune informazioni, e queste, col suo avviso in merito della domanda, trasmetterà al ministro della guerra.

« Qualora vi emanì il sovrano decreto di grazia, il ministro della guerra ne parteciperà il tenore allo stesso intendente per la sua esecuzione. »

(È approvato.)

« Art. 5. Contro i renitenti, i quali al tempo dell'attivazione della citata legge 20 marzo 1854 si troveranno soltanto denunciati, si procederà secondo le norme dalla medesima stabilite.

L'intendente, colla scorta degli stadi di denuncia, che riceverà dall'uditore generale di guerra, formerà la lista dei renitenti, e la medesima farà pubblicare entro il termine di due mesi dal giorno in cui la detta legge sarà posta in vigore.

« Però saranno loro applicate le pene stabilite dalla legge 16 dicembre 1837. »

(È approvato.)

Prima di provocare il voto del Senato per isquittinio segreto, deve essere esaurito l'ordine del giorno, il quale contiene ancora il rapporto delle petizioni dichiarate di urgenza.

Concedo perciò la parola al relatore della Commissione delle petizioni.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PALLAVICINO-MONSI, relatore. Il Senato nelle sedute 30 e 31 marzo prossimo passato e 2 aprile corrente mandava a riferire d'urgenza le petizioni registrate sotto i numeri 1215, 1403, 1611, 1613, 1634 e ancora una lettera che marchiamo col numero 1734^{bis}, indiretta dal sindaco di Spezia li 28 di marzo al presidente di questo Senato, e finalmente la petizione segnata col numero 1405. Quest'ultima petizione appartiene a Francesco Calusio furiere, già capo-posto della guardia della Villa Reale della Regina, il quale espone di essere stato rimandato dall'ufficio che esercitava, sotto le imputazioni gratuite di insubordinazione, di condotta scandalosa, d'indisciplina, ecc.

Questo Senato nella sua seduta del 9 marzo prossimo passato opinò essere tale ufficio di capo-posto dipendente dalla lista civile, e il ricorrente sostiene dipendere invece dall'aiutante di campo di S. M.

Malgrado ciò, supplica il ricorrente affinché il Senato del regno si faccia mediatore presso il cavaliere Nigra, intendente della lista civile, o quanto meno emani gli ordini opportuni al fisco, onde si pronunzi a termini di legge e di giustizia.

La Commissione, giudicando che la petizione stessa accenna a materia che sarebbe di competenza o dei tribunali o dell'amministrazione, e attenendosi al secondo alinea dell'articolo 90 del regolamento, propone l'ordine del giorno.

(È approvato.)

Le petizioni che seguono manifestano principalmente un doppio scopo: d'invalidare cioè firme in altre petizioni consegnate, o perchè nulle, o perchè sorrepite, e di provocare la repressione degli abusi commessi nell'ottenerele.

Per quanto riguarda al primo scopo ed alla ricognizione delle firme o disdette o impugnate, vegga il Senato se la discussione del progetto di legge a cui si riferiscono possa omai giovare delle inchieste che la Commissione verrà proponendo, persuasa piuttosto dal principio che dall'opportunità.

Nella petizione che porta il n° 1215 sei particolari di Bessolo, frazione di Scarmagna, dichiarano di essersi segnati in favore del progetto di legge riguardante la soppressione di comunità religiose, perchè ingannati da un agente del Governo, e domandano che quella loro adesione sia perciò tenuta come nulla.

Colla petizione n° 1403 Federico Revelli sostiene per contrario che un D. Pavetti abbia captato dai succennati individui la ritrattazione delle loro firme; in prova del che alliga testimoniali giudiziali di dichiarazione di cinque dei medesimi, e chiede in conseguenza che il Senato voglia o promuovere un'inchiesta a schiarimento delle cose

o far rimettere le carte al Pubblico Ministero per l'opportuno procedimento, o quanto meno unire le dette testimoniali alla precedente ritrattazione per l'effetto che di ragione.

La Commissione prese a considerare innanzi tutto il tenore delle testimoniali giudiziali. Da queste risulta come cinque dei suddetti individui dichiarano di essere stati dapprima invitati dal Revelli a sottoscrivere una petizione favorevole al progetto di legge, al che aderirono dietro spiegazioni date loro dal medesimo, e per atto libero e spontaneo, e con pieno convincimento della giustizia della legge stessa; ma di essersi poscia recati a consultare il D. Pavetti, il quale loro insinuasse tema di scomunica, se non sottoscrivessero alla ritrattazione che loro presentava.

Da queste dichiarazioni giudiziali parve alla Commissione aversi ad argomentare che, nè per parte del Revelli, nè per parte del D. Pavetti si usasse captazione, ma che al l'uno che l'altro facessero valere quei motivi che, secondo i diversi principii, reputavano atti a persuadere altrui della propria opinione.

E infatti, se da un lato il Federico Revelli, come risulta dagli atti, porgeva ai sottoscrittori uno stampato, nel quale largamente si trovano esposti i motivi che, a parer suo, appoggiano la bontà della legge, dall'altra parte il D. Pavetti, al quale, giusta la dichiara, ricorrevano i cinque individui per consulta e consiglio, fiancheggiavasi dell'allocuzione pontificia, alla quale era in diritto di prestare e far prestare credenza.

Vero è che i ritrattanti nella petizione al n° 1215 esprimono di essere stati ingannati da un agente del Governo; ma l'indole stessa della ritrattazione, e ancor più la posteriore dichiara, spiegano abbastanza che quell'inganno vnoisi riferire alla men vera opinione, nella quale ei si credero indotti, anzichè al modo con che se ne ottennero le firme.

Allo stato delle cose pertanto, e per ciò che riguarda la petizione al n° 1215, che porta un'accusa di abuso contro un agente del Governo in genere, la Commissione non crede di proporre nè un'inchiesta, nè l'invio al Ministero: non l'inchiesta, perchè non potendo avere essa altro scopo nell'interesse del Senato, se non di dedurne il valore delle firme e della ritrattazione, ha il Senato in mano abbastanza per giudicare delle medesime; non l'invio al Ministero onde provveda sull'agente accusato, perchè la dichiara giudiziale e le altre circostanze summentovate farebbero sparire l'accusa.

Per quanto poi concerne la petizione del Revelli, per le anzidette ragioni, neppure crede la Commissione che abbia a farsene l'invio al Ministero, nè vi sia luogo alla supplicata inchiesta, la quale non è necessaria nè per mettere in chiaro al vostro cospetto l'integrità del procedere del Revelli, nel fatto di queste e dell'altre sottoscrizioni dal medesimo provocate, nè per considerare le stesse come libere da captazione.

Molto meno poi crede la Commissione potersi aderire all'altra dimanda che siano cioè le carte trasmesse dal Senato al Ministero Pubblico per l'opportuno procedimento; e ciò senz'altro perchè tale trasmissione sarebbe contraria alle norme dell'interno regolamento.

E per vero, semprechè i petenti ricorrono per oggetti di privato od anche pubblico interesse di diretta competenza dei tribunali o dell'amministrazione, debbono rivolgersi essi stessi ai magistrati ed alle autorità competenti e il

Senato ha più volte dichiarato che esso non suole in tali circostanze provvedere, se non nel caso di giusti reclami riusciti infruttuosi nelle vie ordinarie, e se non col solo mezzo dell'invio delle petizioni al Ministero del Re.

Conchiude la Commissione di aderire alla terza delle domande fatte dal Revelli, cioè di unire l'attestato giudiziale sopra discorso alla dichiara di ritrattazione, la quale è appunto la petizione sotto il n° 1215; e vi propone inoltre di aggiungere la stessa petizione del Revelli sotto il numero 1403, non che altre due petizioni sotto il n° 1340, portanti sottoscrizioni dal medesimo Revelli promosse; ed altra correlativa col n° 1577; il tutto congiuntamente mandando alla Commissione sulla legge per la soppressione di alcune comunità religiose, onde nell'interesse della discussione di questa, ne faccia conto per quell'influenza che il carattere delle petizioni vi può esercitare.

(È approvato.)

Col n° 1734 abbiamo un verbale di deliberazione del Consiglio delegato di Scarmagno in data del 31 marzo, nel quale si produce un fatto, le di cui circostanze vennero da molte voci assai più aggravate che non risulta da questo documento.

In esso è narrato che il D. Vachino, prevosto di quel luogo, siasi procacciato uno *sfrordinario e sorprendente* numero di firme ad una di lui petizione contraria al progetto di legge di soppressione di alcuni conventi e riparto delle rendite ecclesiastiche, coll'aver fatto sottoscrivere alla medesima in massa ogni sorta di persone, fra cui primeggiano i nomi di donnicciuole, minori e persino fanciulli, valendosi inoltre dell'occasione che dovette esaminare i fanciulli d'ambo i sessi per essere ammessi alla loro prima comunione.

Si mette quindi in avvertenza del fatto il Senato, onde qualora gli venga presentata tale petizione, egli possa apprezzarne il valore; e si insta onde all'uopo sieno repressi simili abusi tendenti ad illudere il Consesso senatorio.

Le norme che il Senato si è prescritte nella materia delle petizioni agli articoli 89 e 91 del regolamento lo mettono abbastanza in salvo dalle illusioni e da simili sorta di soprusi.

Che poi il D. Vachino parroco, e mentre esercitava una funzione del proprio ufficio si adoperasse a raccogliere firme di niun valore, per una petizione da lui immaginata, quantunque la cosa potesse divenire tassabile sotto certi aspetti che non ci riguardano, ciò tuttavia si riduce ad una semplice nullità. L'abuso sarebbe riferibile a chi, avendone l'autorità, avesse scientemente legalizzate firme invalide di lor natura. Epperò la Commissione è d'avviso che il Senato non abbia qui materia a cui provvedere e vi propone l'ordine del giorno.

(È approvato.)

Il n° 1734^{bis} è una lettera del sindaco della Spezia diretta al nostro presidente, colla quale s'intende a far cauto il Senato contro una petizione andata attorno in quel comune, sulla quale figurerebbero molti segni di croce di minori di età. La petizione a cui questa lettera è relativa va segnata col n° 1498. A petto della denuncia del sindaco del luogo, sorge il dubbio fondato che vi sieno intervenute illegalità che non si può chiarire se non mediante una inchiesta.

Pel quale effetto la Commissione vi propone la trasmissione della lettera al Ministero dell'interno.

(È approvata.)

Petizione col n° 1613, a cui s'aggiunge il n° 1181.

Ventiquattro abitanti del comune di Cella, provincia di Casale, espongono come il sindaco del luogo presentandosi al loro domicilio, e sotto colore di far sottoscrivere una petizione per ottenere diminuzione di tasse e di contribuzioni, ne ritraesse firme in favore della ricordata legge, contro la quale invece intendono dichiararsi. Come conosciuto poscia l'agguato, si recassero al sindaco per depennare le loro firme; al che questi opponesse, così si esprimono, inesorabile rifiuto.

Protestano altamente contro l'inganno, e chieggono una formale inchiesta perchè sia tolto qualunque dubbio sulla verità dell'esposto.

Siffatto caso si differenzia grandemente da quelli poc'anzi riferiti.

Se la narrazione è veridica, l'atto del sindaco costituisce un notevole abuso di autorità; specialmente che la sua firma legalizza e conferisce l'autenticità alle firme dei petenti; il che ha veramente l'effetto di traviare sull'estimazione delle medesime il giudizio del Senato.

Non è a tacersi che il fatto del rifiuto viene ammesso dal sindaco stesso, il quale dice in una sua nota alla petizione 1181:

« Osserva il sindaco che qualcuno voleva ritirare la sua propria sottoscrizione quantunque sia sua intenzione che vengano sciolti i conventi per nessun altro motivo che per non avere saputo negare la sua firma sulla prima nota, ove si votava per la conservazione dei medesimi. »

Nè la *causale* del suo rifiuto può scusarlo dall'abuso di autorità e da inveridica legalizzazione delle firme, sia perchè i revocanti avevano diritto, per qualunque motivo il volessero, di ritirare la loro adesione; sia perchè ritirandola, avevano almeno quello che i loro nomi fossero fatti manifesti dalla nota del sindaco.

Non v'ha dubbio pertanto che non faccia mestieri di una indagine del fatto sia per misurare l'importanza delle sottoscrizioni, sia per promuovere all'uopo la repressione dell'abuso rivolto in danno dalla rettitudine del giudizio.

In conseguenza del che la vostra Commissione vi propone di trasmettere la petizione n° 1613 al Ministero di grazia e giustizia per un'inchiesta e per quelle successive provvidenze che fossero di giustizia.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. La prima proposizione relativa ad una inchiesta per questa petizione essendo partita da me, debbo spiegare il motivo per cui si volle fosse trasmessa al ministro di grazia e giustizia; ed è per la lusinga che si formava la Commissione che dal ministro se ne affidasse la cura alla magistratura.

Si tratta di fatti gravi, cioè, o di reprimere un'atroce calunnia emanata da 24 abitanti di Cella contro il loro proprio sindaco, ovvero di reprimere un atto illegale del sindaco, un abuso di potere, un inganno, se è vero che con una finzione egli abbia surrepite queste sottoscrizioni. Su l'uno e sull'altro dei due casi ci lusinghiamo che il ministro vorrà sianochiariti i fatti, e che vorrà dare una soddisfazione al pubblico.

Di questo supponiamo che il ministro abbia già assunto le opportune informazioni, dacchè si era mossa la questione; e dal non aver veduto o revocato o represso il sindaco di quel paese, ci lusinghiamo che sia risultato dalle informazioni prese dal Ministero, essere questo fatto un'atroce calunnia.

Se vi è questa calunnia preghiamo il ministro di volerla

reprimere pubblicamente; ma se la cosa è diversa, lo preghiamo a voler reprimere l'audacia del sindaco per avere con finzioni e falsità surrepite delle sottoscrizioni.

In qualunque caso pare che giustizia debba essere fatta, e fatta pubblicamente.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Il Senato può essere persuaso che il Ministero non mancherà di trasmettere questa petizione all'autorità giudiziaria, e di assumere informazioni sui fatti che vennero esposti, perchè sicuramente l'autorità giudiziaria non mancherà di provvedere contro i calunniatori, se risulterà che i fatti esposti contro l'operato del sindaco non siano fondati a verità; e per contro non mancherà pure di provvedere contro il sindaco, nel caso che i reclami siano giusti, e che egli abbia contravvenuto alle regole del proprio ufficio.

E poichè ho la parola, non posso a meno di fare un'osservazione sopra un riflesso che mi pare essersi fatto dalla Commissione; cioè che il sindaco abbia mancato all'ufficio suo quando non ha voluto più consegnare ai sottoscrittori la loro firma o dichiarazione, dopo che ad esso la avevano rimessa.

Certo che se il sindaco ha carpito queste firme, ha violato in tal caso il dover suo, ed è giusto che sia punito; ma se egli non ha usato di arte alcuna, se egli non ha carpito le firme, se i sottoscrittori volenterosamente hanno a lui consegnata la dichiarazione loro, io non credo che dopo che questa era stata consegnata al sindaco, egli dovesse sulla semplice loro ritrattazione ritornarla loro.

I sottoscrittori erano liberi dopo la dichiarazione di fare la ritrattazione che credevano; ma io non credo certo che il sindaco mancasse al dovere suo, se non aderiva alle loro istanze di restituire loro tale dichiarazione, ed avrebbe mal fatto ciò eseguendo.

Del resto ripeto che non ho difficoltà di affidare l'inchiesta (dalla quale risulterà da qual parte stia il torto) all'autorità giudiziaria, la quale farà l'ufficio suo e punirà chi sarà colpevole.

DE CARDENAS. Domando nuovamente la parola.

Io credo che la Commissione non abbia detto nel rapporto dell'onorevole nostro relatore che il sindaco si sia rifiutato di rimettere la dichiarazione....

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Allora avrò sbagliato.

DE CARDENAS.... che essi avevano fatta; ma si sia rifiutato semplicemente alla cancellazione della loro firma.

Se essi avessero domandato la petizione che era segnata pure da altre persone, il caso era ben diverso perchè non si potevano annullare le firme di altri; ma per annullare la semplice firma di quelli che l'avevano apposta, pare che potesse essere sufficiente la semplice loro domanda, come è stata sufficiente per essere iscritti fra i petizionari.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Io veramente aveva inteso che si trattasse di rimettere la dichiarazione; ma quand'anche si trattasse della cancellazione delle firme, io credo che il sindaco non era obbligato ad aderire a questa cancellatura.

Se la dichiarazione era spontanea, non carpita, era un fatto che doveva risultare, salvo a disdire le conseguenze più o meno efficaci di questo fatto con una contraria dichiarazione; ma dacchè essa venne sottoscritta non so con quale diritto potessero pretendere che il sindaco aderisse alla loro istanza per la cancellazione.

Il fatto doveva stare tal qual era, e se essi volevano

distruggerne le conseguenze regolari dovevano fare una contraria dichiarazione.

Ripeto quindi che non credo che il sindaco mancasse rifiutandosi alle istanze di questa cancellazione.

PLEZZA. Domando la parola.

Voglio solo fare un'osservazione affinchè il Senato prima di passare ai voti abbia presente che forse potrebbe offendere la giustizia, votando di mandare questa petizione, secondo il voto della Commissione, al Ministero di grazia e giustizia.

Non che io intenda menomamente di difendere il sindaco. Se ha carpito voti è riprovevole, io lo deploro, e credo che il Ministero, anche senza che il Senato glielo raccomandandi, dovrebbe procedere contro di lui.

Parmi però che dopo che il Senato ha votato in una delle petizioni riferitasi testè che si passasse all'ordine del giorno quando si trattava di un parroco che aveva raccolto delle firme di minori, di persone che non avevano diritto di fare delle petizioni, e che per l'età erano affatto incapaci di sapere di che cosa si trattava (il che equivale al carpire delle firme di persone ignoranti), debba pure votare che si passi all'ordine del giorno per questa.

Io credo che il Ministero, anche senza raccomandazione del Senato, deve procedere sia contro il sindaco, come contro il parroco, perchè non si devono carpire firme di nessuno, massime poi da quelli che non sono capaci di capire quello che fanno sottoscrivendo una petizione.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Prego l'onorevole senatore Plezza di non insistere nella sua opposizione, poichè non si tratta soltanto del sindaco che sarebbe accusato, ma si tratta di fatti che furono apposti al sindaco; si tratta di conoscere se vi sia o no calunnia.

Per rispetto a questo io faccio istanza affinchè le carte siano trasmesse al Ministero di grazia e giustizia, e l'autorità giudiziaria prenderà le opportune informazioni, poichè non si tratta solo del sindaco, ma di coloro che hanno accusato il sindaco.

È opportuno che si sappia positivamente se vi è o no una calunnia contro il sindaco.

Se il sindaco è innocente, è giusto che risulti per mezzo dell'autorità giudiziaria; se è colpevole, è giusto che sia punito: perciò io pregherei il Senato a voler aderire alle conclusioni della Commissione.

PLEZZA. Io ritiro la mia opposizione, giacchè non era mia intenzione di difendere menomamente il sindaco. Aveva anzi premesso che il Ministero dovrebbe agire anche senza raccomandazione del Senato.

Credo che il Ministero, quand'anche il Senato voti di passare all'ordine del giorno, allorchè si tratta di un comune che accusava il parroco di aver carpito firme, debba agire contro di quello, perchè bisogna agire contro tutti con giustizia affatto uguale.

PALLAVICINO-MOSSE, relatore. La Commissione ha fatto notare la differenza che passa tra l'uno e l'altro dei due casi.

Nel primo caso, è un parroco il quale non ha fatto che una nullità, e nel secondo caso è un sindaco il quale ha la autorità di legalizzare le firme, e avrebbe, con abuso di autorità degno di repressione, autenticate sottoscrizioni le quali, per essere captate, non avrebbero valore.

Per questa ragione nel secondo caso, la Commissione propone la trasmissione delle carte al ministro della giustizia.

Ma nel primo caso non si trattava più se non di verifi-

care la validità delle firme. Ora, la Commissione avendo in mano abbastanza per giudicarne, non ha voluto provocare un'indagine, la quale non sarebbe riuscita che a confermare una nullità la quale era chiara alla Commissione, e può esserlo a qualunque membro del Senato quando voglia consultare gli atti relativi a quella petizione.

PLEZZA. Io non credo che si possa dire semplicemente nullità l'aver raccolte delle firme nulle allo scopo d'ingannare il Senato.

Io sono d'avviso che questo è sufficiente perchè i magistrati condannino, se colpevoli, coloro che, dovendo conoscere le leggi, raccolgono firme nulle allo scopo d'ingannare i corpi legislativi.

PALLAVICINO-MOSI, relatore. Pregho il signor senatore di riflettere che il parroco non ha neppure segnata la petizione; è accusato solo di averla promossa; di maniera che non si potrebbe nemmeno dire che egli colla sua firma avesse in certo modo legalizzata questa petizione: dunque a che cosa riuscirebbe un'inchiesta?

Certamente mi pare che sia libero ognuno non rivestito di autorità che autentichi le firme, di promuovere una petizione, la quale poi alla fine dei conti sia giudicata come nulla; se chi la promuove non ha violentato nessuno, in che è reprimibile?

Checchè siasi detto, non risulta neppure dalla petizione che il parroco abbia usati modi di violenza; se questo fosse, allora forse la Commissione avrebbe proposto di trasmettere la petizione al ministro: ma la Commissione ha già fatto osservare nella relazione che il fatto si è divulgato con circostanze molto più gravi di quelle che non risulta dall'atto stesso dell'accusa.

PLEZZA. Non è mio desiderio che, ove il parroco non sia nel fatto colpevole, sia condannato.

PRESIDENTE. Posto che il senatore Plezza ha ritirato la sua proposizione, non resta che porre ai voti le conclusioni della Commissione accettate dal Ministero.

Chi le approva, sorga.

(Il Senato approva.)

PALLAVICINO-MOSI, relatore. Petizione col n° 1611 a cui si aggiunge il n° 1297.

Dodici abitanti di Mondovì Breo, le di cui firme sono legalizzate da quel vice-sindaco, raccontano come due ignoti, per ottenere il rigetto della legge sui conventi, andassero raccogliendo con sotterfugi sottoscrizioni, non solo da persone adulte, ma anche da fanciulli; e per più riuscire, si rivolgessero alle scuole comunali inferiori, e col permesso dei vari maestri facessero sottoscrivere a tutti quanti gli allievi fra i sette e i dodici anni di età.

I petenti ricorrono quali padri e tutori di fanciulli che sottoscrissero, onde sia dato atto della loro protesta contro il poco delicato procedere dei Padri Filippini di Mondovì Breo, a cui favore quei due sconosciuti raccoglievano le sottoscrizioni.

In quanto alle sottoscrizioni comprese nella petizione incriminata non occorre veruna ricerca, stantechè dessa venne ritirata.

Del rimanente la vostra Commissione per vero non comprenderebbe in che consistesse il poco delicato procedere dei Padri Filippini, se non qualora si fosse asserito, il che non è, che i due sconosciuti erano loro mandatari, o che Filippini sono quei maestri che lasciarono sottoscrivere i loro alunni nel tempo della scuola. Giudica poi che, se occorsero per parte dei maestri condiscendenze illodevoli e contrarie alla buona disciplina delle scuole, i ricorrenti

avrebbero dovuto primamente rivolgersi al Ministero di pubblica istruzione. Tuttavia nell'interesse del buon ordine vi propone l'invio della presente al Ministero di istruzione pubblica per quelle disposizioni che crederà del caso.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, sorga.

(Sono approvate.)

PRESIDENTE. Prima di passare agli squittinii per la definitiva approvazione delle leggi ora votate, io debbo porre a cognizione del Senato che mi si sono fatte osservazioni, mi si sono manifestati desiderii in contrario senso sul maggiore o minor indugio a porre alla fissazione del giorno in cui debba aver luogo la discussione della legge riguardante la soppressione di alcune corporazioni religiose.

Io dunque invito quei signori senatori i quali vorranno prendere la parola su questo argomento, sulla fissazione cioè del giorno più appropriato per tale discussione, a volerlo fare in questo momento.

SAULI LUDOVICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli.

SAULI LUDOVICO. Io spiego al Senato il desiderio vivissimo che avrei che, senza interrompere il corso delle nostre sedute, si mettesse subito in discussione la legge circa la soppressione delle corporazioni religiose, perchè mi pare che sia urgente di occuparsene, attesochè essa riflette la posizione sociale di tante persone, di tante famiglie.

Di più, un gran numero di senatori si trova qui appunto per prender parte a questa discussione, la quale è di sommo rilievo; ed io medesimo che parlo in questo momento, dovrei assentarmi per intervenire alle elezioni del deputato del collegio al quale appartengo, e per conseguenza io rinnovo la preghiera che sia incominciata senza metter tempo in mezzo la discussione di questa legge, per la quale già sono tutti preparati, poichè già corsero molti giorni dacchè fu distribuita la relazione dell'ufficio centrale. E se altre volte si venne alla discussione delle leggi senza che fossero passate le 48 ore prescritte dal regolamento tra la consegna del rapporto e la discussione, mi pare che adesso essendo passati parecchi giorni, la presente si potrebbe intraprendere senza nessun indugio.

PRESIDENTE. Lo prego d'indicare il giorno preciso in cui ella stimi potersi intraprendere la discussione.

SAULI LUDOVICO. Si principii domani, se per domani non vi hanno altre leggi all'ordine del giorno.

MATTARELLI, ministro di grazia e giustizia. Il Senato può essere persuaso che niuno più del Ministero desidera che sia al più presto fissato il giorno della discussione del progetto di cui si è tanto discorso, appunto perchè in questo modo si definisce una questione che ha tanto agitato il paese. Ma trattandosi piuttosto di un giorno che dell'altro, debbo far presente al Senato che se si fissasse a domani o dopo domani il giorno della discussione, alcuni membri del Gabinetto che desiderano di prender parte alla medesima, non potrebbero trovarsi presenti, perchè essendo prossimo a compiersi l'imbarco della spedizione in Oriente, debbono trovarsi in Genova.

Io quindi pregherei il Senato di non voler fissare l'ordine del giorno per tale discussione nel corso della settimana corrente.

Il Ministero non si oppone che venga fissata a giorno

prossimo la discussione di questo progetto, anzi ne fa egli stesso vivissima istanza, ma crede che un ritardo di due o tre giorni non possa dar luogo ad alcun inconveniente.

L'ufficio centrale ha impiegato parecchi giorni nell'esame di questa legge appunto per meglio studiarla; il Ministero è preparato anche di quest'oggi alla discussione, ma molti membri del Senato possono per avventura desiderare qualche giorno di più per meglio studiare il progetto, tanto più che l'ufficio centrale non ha propriamente formulato una conclusione, e non vi espresse fuorché opinioni per modificazioni o pel rigetto del progetto.

Del resto, il desiderio che esprimeva l'onorevole senatore Sauli, di trovarsi all'elezione del collegio di Ceva, potrà essere egualmente raggiunto, quand'anche si ritardi alla settimana seguente la discussione; poichè io credo che non potrà essere il collegio convocato che pel giorno 29, e non ne abbiamo oggi che 18; e pel giorno 29, ove anche la discussione venisse soltanto fissata a lunedì o martedì dell'entrante settimana, vi potrà prender parte e trovarsi presente all'elezione del deputato di Ceva; io quindi pregherei il Senato a voler sospendere per questa settimana soltanto dal portare all'ordine del giorno la discussione di cui si tratta.

PINELLI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. È al senatore Sclopis.

SCLOPIS. La cedo.

PINELLI. Il senatore Sclopis non ignora che vi sono fra i senatori vari magistrati i quali sono obbligati per le loro funzioni a rimanere per intiere giornate ad occuparsi di altre questioni, vale a dire di quelle che concernono l'ordine giudiziario di seguito per sette od otto giorni.

Credo che anche nell'opinione stessa dei senatori Sauli e Sclopis si comprenderà la ragionevolezza, in una questione di tanta importanza, di poter raccogliere pacatamente le idee ed esaminare accuratamente a quale delle conclusioni diverse che presenta la legge debbasi accedere.

Dico questo come cosa la quale credo che possa concernere anche altri membri del Senato, le cui opinioni naturalmente sono sempre rispettabili, i quali si trovano anche per circostanze di famiglia assenti dal Senato: sono tutte cose che credo non siano ignorate da alcuno, e nella sua lealtà sono persuaso che l'onorevole senatore Sclopis non vorrà dissimularle.

SCLOPIS. Il signor senatore Pinelli risponde ad uno che non lo ha interrogato. (*Clarità generale*)

PINELLI. (*Interrompendo*) Sono entrato in questo momento a mi pareva che avesse parlato il senatore Sclopis, ed è per questo....

SCLOPIS. Dunque non risponderò al senatore Pinelli, ma facendo un eccitamento unicamente per conto mio, io debbo osservare che la questione sollevata si presenta molto imbarazzante. Poichè sorgono riguardi di personalità, è allora difficile di far prevalere la dottrina in massima. La dottrina in massima è che quando si è distribuita una relazione, quarantotto ore dopo si può cominciare la discussione.

Osservo che in varii casi il Senato ha accelerato e non ha mai ritardato, ed è ancora fresca la memoria della discussione delle convenzioni relative al trattato d'alleanza, per la quale non si lasciarono nemmeno trascorrere le quarantotto ore.

Dunque io credo che non ci sia punto esagerazione a domandare a nome di quei senatori i quali hanno impegni ed ai quali il ritardo è troppo gravoso per essere venuti da

qualche tempo in Torino espressamente per la discussione di questa legge, di domandare, dico, che si segua l'ordine consueto.

Il signor guardasigilli ha osservato che siccome l'ufficio centrale aveva impiegato un certo tempo per estendere la sua relazione, così vi doveva essere un certo tempo prima di entrare in discussione sulla medesima.

Io credo che questo tempo è trascorso sufficientemente e non credo poi che si faccia un'equazione tra il lavoro preparatorio dell'ufficio centrale e il lavoro successivo, nell'andare in discussione.

Io penso che tutti i senatori a quest'ora hanno sicuramente formata la loro opinione; poi la discussione chiarirà ulteriormente questa materia.

Frattanto io dico: in faccia ad un invito che ci fa a nome de'suoi colleghi assenti il signor guardasigilli, è difficile lo insistere perchè sarebbe almeno scortesia. Per altro io pregherei il ministro guardasigilli e quelli fra i miei colleghi che pensano diversamente da me di vedere se non sia il caso, quanto prima sia possibile (poichè il signor guardasigilli non parlò che di due giorni, cioè domani e posdomani), di cominciare sabato questa discussione.

Io dico che mi pare un riguardo dovuto a molti dei nostri colleghi, i quali già in varie circostanze emisero il desiderio che si procedesse secondo le forme consuete del Senato. La materia non è straordinaria, è materia grave come tante altre di cui ci siamo occupati. Ripeto che non vado più oltre, perchè quando si tratta di riguardi di persone, sono il primo ad osservarli e li osservo anche a scapito forse di quelli i quali hanno ragioni d'insistere perchè la legge si metta al più presto possibile all'ordine del giorno.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Sono grato del riguardo che il signor senatore Sclopis vuole usare verso il Ministero.

Osservo però che non si tratta veramente di cortesia di persone, ma di ragioni d'ufficio; poichè alcuni dei membri del Ministero dovettero allontanarsi da Torino non per semplice diporto. Quindi v'ha anche una ragione d'ufficio la quale mette questi membri del Ministero nella necessità di chiedere al Senato di voler sospendere la discussione pel corso di questa settimana.

Ho detto durante il corso di questa settimana, appunto perchè credo che difficilmente potranno essere di ritorno prima di sabato o domenica.

Se si trattasse di chiedere una proroga molto lunga, io converrei cogli onorevoli senatori Sclopis e Sauli che non sarebbe conveniente di ritardare più oltre una tale discussione; anzi dichiaro che, come ministro, sarei il primo ad oppormi. Ma qui non si tratta, lo ripeto, che di un intervallo di quarantotto ore: quindi non veggio quale inconveniente vi possa essere nell'accordare questa dilazione.

Ho addotto l'esempio dell'ufficio centrale non per fargli un rimprovero o per trarne argomento di ritardo nella discussione; ma ho detto che se l'ufficio centrale aveva dovuto impiegare parecchi giorni per l'esame della legge, fosse questo, a mio parere, un motivo di accordare ai senatori un certo spazio di tempo per prenderne cognizione.

Riguardo poi ai senatori i quali si sono espressamente portati a Torino per assistere alla discussione del progetto di legge in discorso, non mi pare (mi permetta l'onorevole senatore Sclopis, e lascio pure che il signor se-

natore Sauli ne giudichi), non mi pare sia una ragione sufficiente.

Io credo che i senatori si portino a Torino per intervenire alle sedute ordinarie del Senato, e non soltanto per votare una legge; e quindi una tale circostanza non si può addurre come motivo di accelerare la discussione di questa legge.

Onde io rinnovo la preghiera al Senato perchè voglia fissare la discussione di questo progetto di legge per lunedì prossimo.

PIRELLA. Io desidererei di sapere dal signor presidente se si fosse già posta all'ordine del giorno di lunedì la discussione del progetto di legge sulla soppressione di comunità religiose, come mi hanno ieri asserito, giacchè non vedendo alcuni senatori che avevano detto che sarebbero venuti, dubito che abbiano differito sino a lunedì per l'informazione che hanno avuto che la discussione era fissata per tal giorno.

Se venisse ora variato, egli è certo che produrrebbe il grave inconveniente di vedere assenti alcuni membri del Senato.

PRESIDENTE. Le voci che corrono senza fondamento sono molte, ma il presidente dichiara che egli non aveva fissato alcun giorno preciso in cui dovesse cominciare questa discussione: egli, come ho detto, si trovava fra desideri contrarii; gli uni per affrettare, gli altri per protrarre il giorno della discussione.

Egli ha creduto dunque doversi in ciò riferire al voto del Senato, da lui ora provocato; ed ha solo deliberato che prima della discussione della legge sulla soppressione dei conventi dovessero discutersi le leggi che questa mane sono state poste all'ordine del giorno, perchè se si fosse proceduto all'esame dell'altra, prima di queste, forse il Senato avrebbe avuto maggior difficoltà a trovarsi in numero legale.

Ciò posto, trovandomi in presenza di tre proposizioni diverse, debbo prendere le mosse da quella che mira ad un tempo più lontano, cioè da quella che la discussione abbia luogo lunedì dell'entrante settimana.

Chi crede...

SCLOPIS. (*Interrompendo*) Io mi astengo dal votare appunto perchè non voglio mancare di riguardi a nessuno.

PRESIDENTE. Chi intende che la discussione cominci lunedì prossimo, si levi.

(È approvato.)

SAULI LUDOVICO. Domando la controprova.

(Si fa la controprova.)

PRESIDENTE. Sono sei i contrari.

La discussione è dunque fissata per lunedì.

Non resta che a passare allo squittinio delle leggi votate.

Si procede all'appello nominale in primo luogo per la legge riguardante l'istituzione e la riforma di classi nelle Corti d'appello di Torino e di Sardegna.

Risultato della votazione:

Votanti	71
Voti favorevoli	66
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

Si passa ora allo squittinio per la legge riguardante lo stabilimento di stazioni telegrafiche nell'isola di Sardegna.

Risultato della votazione:

Votanti	65
Voti favorevoli	64
Voti contrarii	1

(Il Senato adotta.)

Si procede alla votazione della legge che riguarda la facoltà alla divisione di Ciamberti ed alla provincia del Genevese di contrarre un mutuo.

Risultato della votazione:

Votanti	63
Voti favorevoli	56
Voti contrari	7

(Il Senato adotta.)

Viene per ultimo, secondo l'ordine del giorno, la legge portante disposizioni transitorie riguardo ai renitenti alle leve militari anteriori al 1854.

Risultato della votazione:

Votanti	58
Voti favorevoli	55
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.